



N. 1510/R.G.E.

ASTE GIUDIZIARIE.IT
Cron 221X

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Ufficio esecuzione immobiliare

Il giudice dell'esecuzione, dott.ssa Emanuela Musi,
all'esito dell'udienza del 25/10/12

preso atto dell'istanza di vendita reiterata a verbale dal creditore procedente e dai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo;

esaminati gli atti della procedura indicata in epigrafe;

verificata la regolarità del titolo esecutivo e del pignoramento;

dato atto della completezza della documentazione ex art. 567 c.p.c.;

esaminata la relazione peritale depositata in data 25/10/12;

rilevato che nulla osta alla vendita dei beni pignorati con le modalità di seguito indicate;

ritenuto altresì opportuno nominare quale custode dei beni pignorati il professionista di seguito delegato per le operazioni di vendita, come da separato provvedimento che si allega;

letti gli artt. 560, 569, 591 bis c.p.c.

DISPONE

la vendita dei cespiti pignorati come meglio descritti nell'atto di pignoramento e nella relazione di stima e all'uopo *(presumibilmente il lotto n. 3 o due alla perizia)*

DELEGA

L'AVV. ANNA CAVALLE al compimento delle attività previste dall'articolo 591 bis c.p.c., provvedendo *(entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione della presente ordinanza)* alla comunicazione alle parti dell'avviso di vendita. Fissa in mesi 24 il termine ultimo per il completamento delle operazioni di vendita; all'esito in caso di mancata aggiudicazione dell'immobile il professionista delegato provvederà a rimettere gli atti al Giudice dell'esecuzione per i provvedimenti del caso.

A) Dispone che il professionista delegato si attenga alle seguenti prescrizioni:

1) preliminarmente, verifichi *(mediante l'esame della documentazione in atti)* se il bene appartiene al debitore *(in virtù di titolo trascritto in suo favore)* e se vi sono formalità pregiudizievoli: qualora il bene pignorato risulti appartenere a persona diversa, in virtù di atto opponibile ai creditori, o comunque la documentazione risulti inidonea o incompleta ex art. 567 c.p.c., anche in relazione al titolo ultraventennale ove necessario, segnali la circostanza al giudice dell'esecuzione;

2) la pubblicità prevista dall'articolo 490 c.p.c. - omesso ogni riferimento nominativo alla persona del debitore - sia eseguita, nel termine di almeno cinquanta (50) giorni prima del termine per la presentazione delle offerte, sul quotidiano "La Nuova Basilicata" ovvero sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno", ovvero su "Il quotidiano", nonché sul sito Internet www.astejudiziarie.it (sito facente capo alla "Aste Giudiziarie InLinea" s.p.a., via delle Grazie 5 Livorno) nonché, a cura della medesima "Aste Giudiziarie InLinea" s.p.a., con volantini ad uso della pubblicità commerciale *(da inserire nelle cassette postali delle abitazioni abitate nella stessa zona in cui è sito l'immobile)*

218
G.G.E.
L'estratto da pubblicare sul quotidiano sarà contenuto in uno o due moduli tipografici e dovrà riportare sintetiche informazioni circa l'immobile offerto in vendita (il diritto oggetto della vendita (proprietà piena e nuda; quota indivisa; usufrutto); l'ubicazione (comune; quartiere, frazione o località; via o piazza e numero civico; piano); la tipologia (es. appartamento, villa, terreno, locale commerciale); le dimensioni (espresso in mq. e/o in numero di vani); le eventuali pertinenze (es. box, cantina, posto auto, giardino, terrazza); lo stato di occupazione (libero, locato con titolo opponibile o non opponibile); altresì circa il valore ex art. 568 c.p.c. (e il prezzo base dell'eventuale incanto, se stabilito in diverso ammontare); il termine e il luogo di presentazione delle offerte; la data, il luogo e l'ora per l'esame delle offerte; la data, il luogo e l'ora del successivo eventuale incanto; il numero della procedura; il nome e il recapito telefonico del professionista che provvede alla vendita; il nome e il recapito telefonico del custode giudiziario; il sito Internet ove è pubblicata la presente ordinanza, l'avviso di vendita e la relazione di stima (osi relativi allegati); il luogo dove possono acquisirsi ulteriori informazioni.

- Intervenuti
- di seguito
- di stima
- dall'articolo (ordinanza) alla completamento professionista caso.
- ne al debitore bene pignorato comunque la zione al titolo alla persona del termine per la quotidiano "La sito Internet Tarzo 5 Livorno della pubblicità è sito l'immobile in
- 3) La presentazione delle offerte, l'esame di queste e la gara tra gli offerenti nonché il successivo eventuale incanto dovranno avvenire presso lo studio del professionista delegato (o in altro luogo da quest'ultimo ritenuto idoneo, secondo le circostanze del caso).
 - 4) L'offerta dovrà contenere:
 - il nome e il cognome dell'offerente, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile (con specificazione del regime patrimoniale dei coniugi), il recapito telefonico. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
 - i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
 - l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al valore ex art. 568 c.p.c., pena d'inefficacia dell'offerta;
 - il termine di pagamento del prezzo e degli oneri tributari, non superiore a 60 giorni;
 - l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima e di essere edotto delle condizioni di fatto e di diritto del bene immobile.
 - 5) All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente nonché un assegno circolare non trasferibile per un importo pari al 10% del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di mancato versamento del saldo prezzo.
 - 6) La cauzione dovrà essere versata mediante assegno circolare all'ordine del professionista delegato; in caso d'offerta d'acquisto ex art. 571 c.p.c. l'assegno dovrà essere inserito nella busta contenente l'offerta, in caso di vendita all'incanto esso sarà consegnato al professionista (o ad un suo collaboratore addetto al servizio) unitamente alla domanda di partecipazione all'incanto.
 - 7) La gara tra gli offerenti dovrà svolgersi mediante rilanci verbali, con modalità corrispondenti a quelle stabilite dall'articolo 581 c.p.c. per l'incanto (il professionista dovrà determinare, prima dell'apertura della gara, il rilancio minimo).
 - 8) L'offerta più alta, sulla base della quale dovrà svolgersi la gara tra gli offerenti, è quella che indica il prezzo maggiore. Ogni altro elemento (e, in particolare, il termine per il versamento del prezzo entro il massimo di sessanta giorni) non sarà valutato per la comparazione delle offerte.
 - 9) Se non sono presentate offerte di acquisto ai sensi dell'articolo 571 c.p.c. il professionista delegato procederà alla vendita all'incanto, nel termine non inferiore a sessanta e non superiore a novanta giorni dalla data fissata per la deliberazione delle offerte ex art. 572 c.p.c.. Nel termine di almeno cinquanta (50) giorni prima, il professionista delegato provvederà a rinnovare gli adempimenti pubblicitari con riferimento alla data dell'incanto nonché con riferimento al termine ed alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione (da stabilirsi a cura del professionista delegato).

- 10) In caso di offerte dopo l'incanto (art. 584 c.p.c.) la relativa busta chiusa dovrà indicare all'e anche il numero della procedura e la precisazione che trattasi di offerta in aumento.
- 11) Il saldo prezzo dovrà essere versato entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'aggiudicazione è divenuta definitiva (ovvero entro il più breve termine indicato dall'aggiudicatario nei presentata ai sensi dell'articolo 571 c.p.c.); se l'esecuzione forzata si svolge su impulso o con l'int di creditore fondiario (banca o cessionario del credito avente i requisiti di cui all'articolo 58 della legge ba l'aggiudicatario (che non intenda avvalersi della facoltà di subentrare nel contratto di finanziamento, ove r le condizioni di legge) dovrà versare direttamente alla banca mutuante (o al cessionario del credito) la del prezzo corrispondente al complessivo credito di questo (art. 41, comma 4, dec. lgs. 1 settembre n. 385) nel termine di cinquanta giorni dalla data anzidetta (ovvero nel termine di venti giorn procedimento esecutivo, iniziato prima del 1° gennaio 1994, sia ancora soggetto alla precedente normativa su fondiario ex art. 161 comma 6° del citato decreto legislativo), versando l'eventuale residuo nei suc dieci giorni (ovvero nei successivi quaranta giorni, per i procedimenti iniziati prima del 1° gennaio 1 consegnando al professionista delegato la quietanza emessa dalla banca mutuante. D l'aggiudicatario, unitamente al saldo del prezzo, dovrà versare anche una somma idonea a cop spese di vendita a suo carico (la cui entità sarà stabilita dal professionista).
- 12) Le spese di cancellazione delle formalità resteranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dispensare il professionista delegato dai relativi adempimenti; il professionista delegato ind tale circostanza nell'avviso di vendita.
- 13) Il prezzo di vendita sia versato su un libretto vincolato all'ordine del giudice dell'esecuzione una banca a scelta del delegato; il deposito delle spese di vendita avvenga su libretto vin all'ordine dello stesso professionista.
- 14) Il professionista delegato provveda all'immediata comunicazione in cancelleria: della pubblic dell'avviso di vendita; dell'avvenuta definitiva aggiudicazione (si da consentire l'adozione del provve di liberazione dell'immobile pignorato); dell'eventuale decadenza dell'aggiudicatario (per i provvedimenti all'articolo 587 c.p.c.); della mancata partecipazione alla gara da parte degli offerenti in aume quinto (per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori ex art. 584 ultimo comma c.p.c.); della manca offerte all'incanto e di domande di assegnazione (artt. 590 e 591 c.p.c.) per l'eventuale dispos dell'amministrazione giudiziaria.
- 15) Avvenuta l'aggiudicazione definitiva, il professionista delegato inviti per iscritto i crediti trasmettere, nel termine di trenta giorni, le rispettive dichiarazioni di credito, con la spe indicazione del capitale richiesto, degli interessi maturati (e del dietim per gli interessi successivi) e spese legali, allegando, in caso di mutuo, il piano di ammortamento, l'indicazione delle rate ins i criteri di calcolo degli interessi (devorrenza, tasso applicato, base di calcolo), la separata indicazione interessi compresi nella garanzia ipotecaria (art. 2855 c.c.) e dell'eccedenza da ammettere in chirografario.
- 16) Nel trasmettere al giudice dell'esecuzione il decreto di trasferimento, il professionista del alleghi il fascicolo contenente i verbali e ogni altro atto o documento accessorio, riportando a l'elenco delle formalità successive alla trascrizione del pignoramento di cui occorre dispos cancellazione (da eseguirsi solo previo avviso da parte dei creditori a coloro che abbiano eseguito tali inri trascrizioni); a tale proposito, il professionista delegato inserirà nel testo del decreto l'ordin cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni anteriori al pignoramento nonché l'ordine di cancella singole iscrizioni successive (ai cui titolari sia stato notificato l'avviso ex art. 498 c.p.c.) non pignoramenti trascritti successivamente (previa verifica degli adempimenti ex art. 561 c.p.c.).

B) Fissa il termine di trenta giorni per la notificazione della presente ordinanza, a cura del creditore precedente, ai creditori iscritti non intervenuti.

C) Dispone che il creditore pignorante _____ entro il termine di venti giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, a pena di rivalutazione del medesimo nel senso del rigetto dell'istanza di vendita, corrisponda al professionista delegato un fondo spese di € 2.500,00 (da imputarsi per € 500,00 ad anticipo sul compenso, comprensivo di Iva se dovuta e contributo e da utilizzarsi per la residua parte per le spese di effettuazione della pubblicità ex art. 490 c.p.c., cui provvederà direttamente il professionista delegato).

D) Il professionista (o persona da lui incaricata per iscritta) provvederanno ad acquisire, presso la cancelleria, copia degli atti occorrenti per l'espletamento dell'incarico ricevuto.

Si comunichi.

Potenza, 26/10/17

Il giudice dell'esecuzione
dottoressa Emanuela Musi



ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it



TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE-ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALE DI DEPOSITATO IN C.
13 NOV. 2015
IL CANCELLIERE - Dott. CANIO MURO -

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11 novembre 2015; letti gli atti e i verbali di causa ed esaminata la documentazione;

letto il ricorso in opposizione depositato in data 27 giugno 2014 da [redacted] e [redacted] qualificata, la domanda quale opposizione all'esecuzione, atteso che con la stessa viene contestato l'an dell'esecuzione forzata; ritenuto che non ricorrano gravi motivi per sospendere l'esecuzione forzata;

rilevato, quanto ai versamenti eseguiti in data 12.6.2007 di euro 2.365,85; in data 22.8.2007 di euro 1.000,00, in data 30.10.2009 di euro 500,00 in data 23.8.2010 di euro 2.000,00 e asseritamente non conteggiati dal creditore [redacted] s.p.a. (che contesta la dedotta circostanza) nell'intimare il precetto, che l'eventuale computo degli stessi non estinguerebbe la debitoria;

ritenuto che, per la loro estrema genericità, non appaia pronosticabile l'accoglimento delle doglianze formulate con riguardo al preteso superamento del tasso soglia circa il calcolo degli interessi di cui al contratto di mutuo azionato in executivis dalla [redacted]

rilevato, con riferimento ai crediti di cui agli interventi della [redacted] e di [redacted] + [redacted] che le doglianze degli odierni oppositori potranno, se del caso, trovare ingresso in sede distributiva;

ritenuto che le spese della presente fase cautelare debbano seguire la soccombenza in ossequio al principio di causalità;

letta inoltre la nota depositata in data 11 novembre 2015 dal professionista delegato ex art. 591 bis c.p.c.

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sospensione;

letto l'art. 616 c.p.c., ritenuta la propria competenza, fissa per la introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art 163 bis c.p.c., o altri, se previsti, ridotti della metà, il

termine perentorio di novanta giorni a partire dalla comunicazione del presente provvedimento;

condanna _____ e _____ in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si liquidano in euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) a titolo di compenso professionale oltre IVA e CPA;

condanna _____ in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si liquidano in euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) a titolo di compenso professionale oltre IVA e CPA;

condanna _____ e _____ in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore della parte opposta

nonché gli eredi di _____ nelle persone di _____ in persona del legale rappresentante pro tempore, spese che si liquidano complessivamente in euro 1.200,00 (euro milleduecento/00) a titolo di compenso professionale oltre IVA e CPA;

Invita il delegato a proseguire nelle operazioni di vendita delegate con ordinanza del 26 ottobre 2012, ponendo l'acconto delle spese per la pubblicità a carico del creditore intervenuto

Manda la Cancelleria per le comunicazioni.

Potenza, li 11 novembre 2015

Il G.E.

Dott.ssa Daniela di Gennaro

TRIBUNALE DI POTENZA
CANCELLERIA
11/11/15
L. ERE
MORO

ASTE
GIUDIZIARIE.it

ASTE
GIUDIZIARIE.it